

# FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

## STATUTO

*Approvato dal Consiglio Generale in data 29 ottobre 2007*

*Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 11 dicembre 2007*

---

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPI. ATTIVITÀ

##### **Art. 1 Denominazione, natura e sede.**

- 1.1.1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini” è una persona giuridica privata a base associativa, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia, dal codice civile e dal presente statuto.
- 1.1.2. Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Rimini, fondata nel 1840 come associazione volontaria di cento privati cittadini, legalmente riconosciuta con rescritto pontificio del 5 agosto 1840 e con regio decreto 27 marzo 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività bancaria con atto in data 13 luglio 1992, in attuazione dei disposti della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
- 1.1.3. La Fondazione ha la sua sede in Rimini.

##### **Art. 2 Scopi, attività, settori di intervento e loro ambito territoriale.**

- 2.1.1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della Provincia di Rimini la Fondazione persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico mediante le iniziative ritenute più opportune, tendendo anche alla valorizzazione della identità e della tradizione culturale del territorio medesimo.
- 2.1.2. La Fondazione svolge i propri interventi esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (cfr. Appendice).
- 2.1.3. La Fondazione svolgerà i propri interventi prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e precisamente nella Provincia di Rimini.
- 2.1.4. A norma dell'art. 3.2 del D. Lgs. 153/1999, alla Fondazione è precluso l'esercizio di funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura od organizzazioni politiche e sindacali, ad eccezione che a favore delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
- 2.1.5. Per la realizzazione dei propri fini la Fondazione, nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può esplicare il proprio intervento mediante imprese strumentali, direttamente o per il tramite di partecipazioni anche di

controllo. L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali attraverso l'utilizzo del reddito non obbliga la Fondazione a rispettare il vincolo dell'adeguata redditività del patrimonio di cui al successivo art. 5.1

- 2.1.6. La somma delle partecipazioni, dei finanziamenti e degli impegni di finanziamento, relativi e conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti commi 2.4 ult. parte e 2.5, non può superare il limite del venti per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato.
- 2.1.7. La Fondazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali e/o per la gestione del suo patrimonio, può, salve le limitazioni di cui ai commi precedenti, compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare e quant'altro consentito dalle leggi vigenti, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

### **Art. 3 Modalità di svolgimento dell'attività.**

- 3.1.1. La Fondazione sceglie con cadenza almeno triennale, nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dal Consiglio Generale nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all'Autorità di vigilanza. Ferma la destinazione ai settori rilevanti, come sopra definiti, della quota minima di risorse disponibili di cui al successivo art. 8.2, le eventuali risorse ancora disponibili possono essere indirizzate verso uno o più degli altri settori ammessi prescelti con delibera del Consiglio Generale all'atto della periodica predisposizione del documento di programmazione annuale.
- 3.1.2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 153/1999, un regolamento determinerà in via generale le modalità ed i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da intraprendere o da finanziare.
- 3.1.3. Al fine di assicurare il rispetto del principio di economicità della gestione il regolamento, inoltre, stabilirà i criteri ed i limiti per l'assunzione degli impegni finanziari, in particolare pluriennali, relativi ai deliberandi interventi nonché dei debiti eventualmente da contrarre per finanziarli, onde mantenere un corretto equilibrio fra rendite e spese.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO. BILANCIO. DESTINAZIONE DELLE RENDITE.**

#### **Art. 4 Patrimonio. Fondo di dotazione e riserve.**

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.  
Esso è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari a qualsiasi titolo ad essa spettanti ed è rappresentato, al netto delle passività, dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva

comunque denominati esistenti alla data di approvazione dello statuto avvenuta il 17 novembre 2000, e si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- b) accantonamenti a riserve facoltative, finalizzati alla salvaguardia della integrità del patrimonio, e/o alla stabilizzazione delle erogazioni. La relativa deliberazione sarà inviata, per la valutazione, all'Autorità di vigilanza;
- c) eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da realizzo o da valutazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti di cui all'art. 9, del D. Lgs. n. 153/1999;
- d) eventuali atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, esplicitamente devolute a tale destinazione dal testatore o dal donante.

4.2 Le variazioni del fondo di dotazione non comportano modificazione dello Statuto.

#### **Art. 5 Modalità di gestione del patrimonio. Imprese strumentali.**

- 5.1 Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio ed è investito in attività che siano coerenti con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione ne assicura il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
- 5.2 In ogni caso l'amministrazione del patrimonio sarà separata dall'attività istituzionale di erogazione. Nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la relativa gestione, contabilità e rendicontazione saranno separatamente tenute, per ciascuna impresa.
- 5.3 La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari finanziari abilitati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in tal caso la loro scelta deve avvenire secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 153/1999, e secondo le modalità fissate da specifico regolamento.

#### **Art. 6 Bilancio e scritture contabili.**

- 6.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero, entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano), il Consiglio Generale, previo parere dell'Assemblea dei Soci, delibera l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve comunque le disposizioni contenute nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza in attuazione dell'art. 9, del D. Lgs. 153/1999. Il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.
- 6.2 Il bilancio annuale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
- 6.3 Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in un'apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio verrà fornita separata e specifica

evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La Fondazione assicura la più adeguata pubblicità al bilancio e alla relazione di gestione, fatta salva l'osservanza delle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

- 6.4 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

#### **Art. 7 Documenti previsionali.**

- 7.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Generale delibera l'approvazione del documento programmatico previsionale per l'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci. Nel documento dovranno essere indicati gli impieghi del patrimonio che si prevedono di effettuare ai sensi del secondo periodo del precedente art. 5.1. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'approvazione ed all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione.

#### **Art. 8 Finanziamento delle attività e destinazione del reddito.**

- 8.1 La Fondazione garantisce il perseguimento degli scopi istituzionali con:
- a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
  - b) gli avanzi di gestione, gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non destinate a incremento del patrimonio;
  - c) i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 2.5;
  - d) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.
- 8.2 La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, indirizza la propria attività in via esclusiva nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti di cui all'art. 3.1 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999. La restante parte di reddito non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e), e-bis) ed f), del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 2.2 del presente statuto.
- 8.3 La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 8.4 La Fondazione non potrà distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli amministratori, ai revisori ed ai

dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 153/ 1999.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

##### **Art. 9 Organi della Fondazione.**

- 9.1 Sono Organi della Fondazione:
- L'Assemblea dei Soci
  - Il Consiglio Generale
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Presidente
  - Il Collegio dei Revisori.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 10 Natura, composizione e competenze dell'Assemblea.**

- 10.1 L'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione stessa, è espressione e garanzia della continuità ideale con le funzioni e gli scopi di carattere sociale che furono propri, fin dal 1840, della Cassa di Risparmio di Rimini.
- 10.2 Soci ordinari della Fondazione possono essere persone fisiche di specchiata probità che, condividendo le finalità della Fondazione e intendendo sostenerne l'attività, vi aderiscano e siano ammesse ai sensi del presente Statuto.
- 10.3 Il numero dei Soci ordinari è fissato nel massimo di 100.
- 10.4 In conformità a quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 153/99, l'Assemblea dei Soci ha competenza esclusiva:
1. sull'ammissione e sulla decadenza dei propri Soci;
  2. sulla designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione;
  3. sulla nomina del Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui il Presidente della Fondazione non sia Socio ordinario;
  4. sulla formulazione alla Fondazione di pareri obbligatori e non vincolanti, da rendersi entro venti giorni dalla data di richiesta dell'organo competente, in materia di:
    - a) modifiche dello Statuto della Fondazione,
    - b) fusioni e trasformazioni della Fondazione,
    - c) liquidazione volontaria della Fondazione, ai sensi dell'art. 24.1 del presente Statuto,

- d) bilancio consuntivo annuale e relazione sulla gestione della Fondazione,
  - e) documenti programmatici annuali e poliennali della Fondazione,
  - f) dismissione da parte della Fondazione della partecipazione di controllo della società bancaria conferitaria,
5. sulla formulazione di proposte indirizzate al Consiglio\_Generale.
- 10.5 Con apposito regolamento, l'Assemblea definisce i criteri per la sua composizione, le modalità, generali e particolari, del suo funzionamento nonché la disciplina della qualità di Socio.

## **TITOLO V**

### **CONSIGLIO GENERALE. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. COLLEGIO DEI REVISORI. DIRETTORE. REQUISITI. INCOMPATIBILITÀ**

#### **Art. 11 Il Consiglio Generale. Competenze.**

- 11.1 Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione, di cui determina i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'attività istituzionale. Ad esso è in particolare attribuita la competenza a provvedere in materia di:
1. approvazione delle modifiche dello Statuto;
  2. approvazione dei regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali e delle loro modifiche;
  3. nomina, e revoca per giusta causa, del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e determinazione dei relativi compensi;
  4. nomina, e revoca per giusta causa, del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, e determinazione dei relativi compensi;
  5. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
  6. approvazione del bilancio annuale consuntivo;
  7. approvazione dei documenti programmatici annuali e poliennali relativi agli obiettivi ed alle priorità dell'attività istituzionale della Fondazione;
  8. definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della strategia degli investimenti, anche con riferimento alla partecipata società bancaria conferitaria ed alle eventuali imprese strumentali;
  9. trasformazioni e fusioni;
  10. istituzione di imprese strumentali;
  11. accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nei limiti di legge.
  12. determinazione dei gettoni di presenza, e dei rimborsi spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti residenti fuori del Comune sede della Fondazione, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 12 Composizione e nomina del Consiglio Generale. Durata nella carica.**

- 12.1 Il Consiglio Generale è formato, nel rispetto di quanto complessivamente disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 153/1999, da 18 componenti.
- 12.2 La metà dei componenti è designata dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito nell'art. 10.4.2 del presente Statuto.
- 12.3 L'altra metà è così composta:
- 12.3.1 quattro componenti sono designati, rispettivamente, uno dal Sindaco del Comune di Rimini, uno dal Presidente della Provincia di Rimini, uno dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, uno dal Vescovo della Diocesi di Rimini;
- 12.3.2 un componente è designato dal Sindaco del Comune che, tra quelli sottoindicati, sarà chiamato a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 12.3.5:
- Comune di Riccione
  - Comune di Cattolica
  - Comune di Santarcangelo
  - Comune di Bellaria – Igea Marina
  - gli altri Comuni minori della Provincia di Rimini, di concerto fra loro;
- 12.3.3 tre componenti sono designati dal Presidente pro-tempore di ciascuna delle tre Associazioni che, tra quelle sottoindicate, saranno chiamate a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione a tre di esse di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 12.3.5:
- Associazioni degli Albergatori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
  - Associazione Industriali di Rimini
  - Api della Provincia di Rimini
  - Associazioni rappresentative degli Artigiani della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
  - Associazioni rappresentative degli Operatori del Commercio e dei Servizi della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
  - Associazioni rappresentative degli Agricoltori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
  - Associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, fino a che manterrà la propria sede legale e operativa nella Provincia di Rimini;
- 12.3.4 un componente è designato dal Presidente pro-tempore degli ordini e collegi professionali che, tra quelli sottoindicati, saranno chiamati a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 12.3.5:
- Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
  - Ordine degli Avvocati di Rimini
  - Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini (\*)
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
  - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini
  - Collegio dei Geometri di Rimini
  - Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Rimini (\*)
  - Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini (\*\*)
- (\*) = quando istituito, in sua vece, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Rimini.
- (\*\*) = quando istituito, in sua vece, il Consiglio Notarile della Provincia di Rimini.
- 12.3.5 I soggetti chiamati alla designazione ai sensi dei punti 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4 saranno di volta in volta individuati mediante sorteggio da effettuarsi dal Consiglio Generale. I soggetti estratti non partecipano a successivi sorteggi fino a quando non sia stata completata la turnazione nell'ambito dei rispettivi raggruppamenti sopraindicati.

Salva e impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale, di cui al punto 12.2, e la competenza dei soggetti designanti per la designazione di quattro componenti del Consiglio Generale, di cui al punto 12.3.1, i restanti cinque componenti vengono nominati dal Consiglio Generale, scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dai soggetti sorteggiati ai sensi dei punti 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4.

- 12.4 I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico.
- 12.5 Tutti i componenti possono essere confermati per una sola volta. Successivamente possono essere rinominati, ma solo dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.
- 12.6 I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono.
- 12.7 I componenti designati devono essere persone che, per la loro competenza ed esperienza, e/o per la loro rappresentatività della società civile del territorio in cui prevalentemente opera la Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e inoltre devono essere residenti da almeno tre anni nella Provincia di Rimini.
- 12.8 Le designazioni previste ai sensi dei precedenti punti 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 corredate dalla documentazione atta a comprovare i requisiti necessari devono pervenire alla Presidenza della Fondazione, accompagnate dall'accettazione del designato. Nella seduta di insediamento il Consiglio Generale procede, per ciascuno dei componenti designati, allontanatosi di volta in volta l'interessato, alla verifica dei requisiti necessari, ed alla conferma della nomina.
- 12.9 Gli enti e i soggetti devono provvedere alla designazione di loro competenza entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Presidente della Fondazione; la procedura per la nomina dei designati inizia una volta completate le designazioni a cura degli enti e dei soggetti competenti e comunque trascorso il termine assegnato agli enti e ai soggetti stessi per la designazione.
- In caso di inerzia degli enti e dei soggetti nella designazione, alla nomina dei componenti l'Organo di indirizzo provvederà direttamente il Presidente del Tribunale di Rimini, in piena autonomia ed entro 30 giorni dalla richiesta ricevuta al riguardo dalla Fondazione, assicurando l'equilibrio nella composizione dell'Organo.
- Il Presidente del Consiglio Generale uscente dovrà richiedere le designazioni agli enti e ai soggetti di competenza almeno 90 giorni prima della data di scadenza dei componenti l'Organo.
- In caso di mancanza od impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale, provvede il Collegio dei Revisori all'attuazione di quanto al presente articolo.
- 12.10 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente del Consiglio Generale, il potere di designare il sostituto resta in capo all'ente o soggetto che ha titolo per l'originaria designazione del componente decaduto.
- Il sostituto nel Consiglio Generale resta in carica per il periodo residuo del mandato del componente decaduto sostituito.

### **Art. 13 Funzionamento del Consiglio Generale.**

- 13.1 Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta ogni quadrimestre ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica o telefax, inviata ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei

Revisori nei rispettivi domicili. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai predetti componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e indicare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti della riunione.

- 13.2 I consiglieri, in numero di almeno sei, o il Collegio dei Revisori, possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando gli argomenti all'ordine del giorno, che rientrino nella competenza del Consiglio stesso.

Qualora il Presidente, entro quindici giorni, non abbia provveduto alla convocazione regolarmente richiesta, è legittimato e tenuto a farla il Presidente del Collegio dei Revisori.

- 13.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Alle riunioni intervengono, senza diritto di voto, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in sua mancanza dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di carica, e quindi, a parità, dal più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Tuttavia per le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, alle trasformazioni o fusioni, nonché ad operazioni che comportino la perdita della partecipazione di controllo della società bancaria conferitaria, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.

- 13.4 Per le votazioni si procede a dichiarazione palese, salvo che almeno nove consiglieri non richiedano la votazione per scheda segreta; le votazioni relative ad elezioni a cariche si effettuano sempre per scheda segreta. Nella votazione a dichiarazione palese, in caso di parità di voti per due consecutive tornate, prevale il voto del componente più anziano presente alla votazione. Nella votazione per scheda segreta, in caso di parità di voti, si procederà con votazioni ad oltranza, anche in più sedute.

- 13.5 Il componente che, in relazione a una deliberazione, versi in conflitto di interessi deve dichiararlo e astenersi dalla discussione e votazione allontanandosi dalla riunione.

- 13.6 Le riunioni sono fatte constare da un verbale, firmato dal Presidente e dal Direttore.

- 13.7 Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei Revisori, e, salvo che sull'intero ordine del giorno o su parti di esso il Presidente disponga diversamente, decretandone la riservatezza, hanno diritto di assistere gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente possono presenziare alla riunione, per riferire a titolo informativo su argomenti di loro competenza, anche terzi esperti.

#### **Art. 14 Consiglio di Amministrazione. Competenza. Responsabilità.**

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione è Organo della Fondazione e provvede alla gestione della Fondazione stessa, sia per quanto concerne l'attività istituzionale, che per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Generale.

È compito del Consiglio di Amministrazione mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione complessiva della Fondazione.

- 14.2 Il Consiglio è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che, dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati ad altro Organo.

Ad esso spetta il compito di impulso e di proposta in ordine alle linee programmatiche dell'attività istituzionale della Fondazione ed alle politiche di investimento.

In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fra l'altro:

- la verifica dei requisiti dei propri componenti e del Direttore e la dichiarazione, ricorrendone il caso, entro trenta giorni, della temporanea sospensione o della decadenza;
  - la nomina del Direttore e la determinazione del relativo compenso;
  - l’individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare, osservando il regolamento previsto nell’art. 3.2 del presente Statuto;
  - la gestione operativa degli interventi, e le eventuali designazioni di competenza della Fondazione nelle iniziative finanziate;
  - la nomina dei preposti alle eventuali imprese strumentali;
  - l’acquisizione, la dismissione e la gestione delle partecipazioni, provvedendo alle nomine di competenza della Fondazione;
  - la gestione ordinaria e straordinaria della partecipazione nella società bancaria conferitaria, come pure del patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei vincoli statuari e nell’ambito delle linee generali e della politica di investimento approvate dal Consiglio Generale;
  - la contrazione di obblighi, ed impegni necessari per l’attività istituzionale della Fondazione, e/o per la gestione del suo patrimonio, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Statuto;
  - la redazione del bilancio annuale d’esercizio e della relazione sulla gestione, comprensivo del resoconto degli interventi effettuati ed in corso;
  - la predisposizione dei documenti programmatici annuali e poliennali;
  - l’assunzione e la gestione del personale dipendente, nonché la determinazione delle relative condizioni economiche e normative;
  - la nomina di eventuali Commissioni consultive;
  - l’accettazione di donazioni;
  - le operazioni previste negli articoli 19, 20, 25, del D. Lgs. n. 153/1999;
  - le decisioni circa le operazioni relative alla banca conferitaria previste negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n.153/1999;
  - la eventuale costituzione di un comitato per la gestione del patrimonio, in linea con quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 153/99.
- 14.3 Qualora componenti degli Organi della Fondazione siano chiamati a far parte delle Commissioni consultive, l’incarico sarà concordato preventivamente e conferito con delibera, sentito il Collegio dei Revisori.
- 14.4 Nell’ambito della sua competenza il Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ai componenti il Consiglio stesso, al Direttore della Fondazione, ai suoi dipendenti o a terzi, per il compimento degli atti deliberati.
- 14.5 Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì un generale compito di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti all’attività istituzionale della Fondazione, al suo funzionamento ed alla gestione del suo patrimonio.
- 14.6 Il Consiglio di Amministrazione può formulare proposte di modifiche statuarie e di adozione o modifica di regolamenti, e altre proposte relative ai casi previsti dal presente Statuto.

**Art. 15 Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina e durata dei suoi componenti.**

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri, residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini, nominati dal Consiglio Generale che applica modalità selettivo comparative, avuto riguardo ai requisiti di professionalità ritenuti necessari.  
Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, sono nominati dal Consiglio Generale scegliendo fra i suoi componenti e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del seguente art. 17.
- 15.2 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica, con mandato distinto dagli altri Consiglieri, cinque anni decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico. Gli altri componenti durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico.
- 15.3 Tutti i componenti possono essere confermati per una sola volta. Successivamente possono essere rieletti ma solo dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.
- 15.4 Nel caso di sospensione, il Consiglio di Amministrazione funziona considerando il componente sospeso come se fosse astenuto.
- 15.5 Se, nel corso della carica, vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente convoca il Consiglio Generale per la sostituzione, che dovrà avvenire con le modalità previste per la nomina. Il mandato del sostituto scade alla data in cui sarebbe scaduto quello del predecessore. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti in carica, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'Organo medesimo.

#### **Art. 16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di tutti i componenti, e dei componenti del Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti, e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo dei votanti gli astenuti, anche a causa di conflitto di interessi.  
In caso di parità di voti per due consecutive tornate prevale il voto di chi presiede.  
Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal Direttore.
- 16.3 Su invito del Presidente possono partecipare alla riunione dipendenti o terzi, per riferire informativamente o dare consulenza su specifici argomenti.
- 16.4 Le votazioni riguardanti persone sono fatte, su disposizione del Presidente o su richiesta di un solo componente o di un membro del Collegio dei Revisori, a scrutinio segreto.

#### **Art. 17 Presidente e Vice Presidente.**

- 17.1 Il Presidente è Organo della Fondazione. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio Generale.  
Risultano eletti coloro che raccolgono il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.
- 17.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione. Presiede, senza diritto di voto, e convoca altresì il Consiglio Generale. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei

medesimi Organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

- 17.3 Il Presidente esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 17.4 Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado e ordine di giudizio, giurisdizione ordinaria e speciale, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti su delibera del Consiglio.
- 17.4.1 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **Art. 18 Collegio dei Revisori**

- 18.1 Il Collegio dei Revisori è Organo della Fondazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, i quali devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini.
- 18.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio.
- 18.3 I componenti possono essere confermati una sola volta. Successivamente possono essere rieletti solo dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.
- 18.4 Fermo quanto specificatamente previsto nel presente Statuto, i Revisori hanno i diritti, i doveri e le responsabilità previsti dal codice civile per i sindaci di società per azioni, in quanto applicabili.

#### **Art. 19 Requisiti di onorabilità degli esponenti della Fondazione**

- 19.1 Non può essere nominato a componente del Consiglio Generale, né del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei Revisori, e se già nominato decade, colui che sia privo dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a colui che:
- a) versi in una delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste nell'art. 2382 del codice civile;
  - b) sia sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un delitto non colposo che ne menomi l'onorabilità;
  - d) abbia subito applicazione, su richiesta, di una delle suindicate pene, che ne menomino l'onorabilità, salvo il caso di estinzione del reato;

- 19.2 L'applicazione di misure cautelari di tipo personale comporta la sospensione dalla carica. L'esponente sospeso dalla carica non si computa ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Organo cui appartiene. Se la sospensione dura più di un anno, si ha decadenza.
- 19.3 I componenti degli Organi della Fondazione e il Direttore devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di decadenza o sospensione che li riguardano. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore la competenza è del Consiglio di Amministrazione.
- 19.4 Le cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione sopra indicate valgono anche per il Direttore della Fondazione.

**Art. 20 Incompatibilità nelle cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore.**

- 20.1 Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, di Direttore e la qualità di Socio dell'Assemblea sono reciprocamente incompatibili, fatta eccezione, ai sensi dei precedenti articoli, per le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. La predetta incompatibilità, per tutto il periodo di durata della medesima, non determina tuttavia la perdita della qualità di Socio dell'Assemblea, ma solo ed unicamente la sua sospensione. In conseguenza di tale incompatibilità, il componente del Consiglio Generale nominato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, o di Direttore deve, se intende accettare queste cariche, rinunciare alla prima; ove accetti senza rinunciare, decade dalla prima.
- 20.2 Non possono essere nominati a ricoprire le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di Direttore e, se già nominati, decadono:
1. i parenti ed affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Direttore, nonché i dipendenti della Fondazione ed i dipendenti della società bancaria conferitaria;
  2. coloro che siano investiti di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, o siano dipendenti, con vincolo di subordinazione gerarchica, o siano legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato, con i soggetti ed enti chiamati volta per volta ad esprimere le designazioni per la composizione del Consiglio Generale secondo le modalità fissate all'art. 12 del presente Statuto;
  3. coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
  4. coloro che siano investiti di funzioni di amministrazione dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali la stessa abbia rapporti organici e permanenti, salvo che si tratti di persone che in tali enti o società siano state nominate dalla Fondazione come propri mandatari e salvo che si tratti di società strumentali, ovvero di enti o società partecipate dalla Fondazione;
  5. coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo; ed inoltre, i Sindaci e i Presidenti delle Giunte provinciali e regionali, i componenti delle giunte comunali, provinciali e regionali, i Presidenti e i componenti dei Consigli comunali, provinciali e regionali, i Presidenti ed i Consiglieri di quartieri e di circoscrizioni, i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane, i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti Locali.

- 20.3 I soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti del Consiglio Generale, e i componenti stessi degli Organi della Fondazione, non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dai soggetti designanti.
- 20.4 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
- 20.5 Non possono essere eletti alle cariche della Fondazione, e se eletti decadono, coloro che abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.
- 20.6 I componenti gli Organi della Fondazione devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di incompatibilità che li riguardano. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore la competenza a ricevere la comunicazione e ad adottare gli eventuali provvedimenti nel termine indicato è del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 Conflitto permanente di interessi, cause di decadenza per colpa.**

- 21.1 Nel caso in cui un componente gli Organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo della Fondazione o il Direttore si trovi in una situazione non prevista come causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, o al Consiglio di Amministrazione per il Direttore, e deve astenersi dalla discussione e votazione della delibera avente ad oggetto la causa del conflitto, allontanandosi dalla riunione. Nel caso di violazione dei doveri di cui al periodo precedente, l'interessato è dichiarato decaduto dall'Organo di appartenenza o dal Consiglio di Amministrazione se trattasi del Direttore. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'Organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.
- 21.3 L'assenza non giustificata dalle riunioni dell'Organo di appartenenza, per tre volte consecutive, comporta la decadenza dalla carica.

#### **Art. 22 Requisiti di professionalità.**

- 22.1 I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, salve le specifiche prescrizioni previste dal presente Statuto, devono possedere requisiti di professionalità, competenze e conoscenze tecnico-amministrative utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione, e scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale, attestata attraverso la produzione di curricula professionali,
- a) nella gestione amministrativa od aziendale di società di capitali o di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art. 2.2 del presente Statuto,
- b) nell'espletamento di una funzione scientifica o di ricerca nei settori in cui la Fondazione svolge la propria attività.
- 22.2 I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

## **Art. 23 Direttore.**

- 23.1 Il Direttore è a capo degli uffici e del personale della Fondazione.  
In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni il Vice Direttore, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione.  
Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.  
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.  
Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
- 23.2 Il Direttore deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbia maturato esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento**

## **Art. 24 Durata. Scioglimento. Devoluzione del patrimonio.**

- 24.1 La Fondazione ha durata illimitata.  
Essa tuttavia, oltre ad essere coattivamente liquidata nei casi previsti dalla legge, può essere liquidata volontariamente per effetto di deliberazione presa all'unanimità dei voti dal Consiglio Generale su parere dell'Assemblea dei Soci, con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.
- 24.2 In caso di liquidazione, il patrimonio residuo risultante dopo soddisfatte le obbligazioni è devoluto ad altre fondazioni del territorio, se esistenti, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nell'ambito locale e nei settori interessati dalla Fondazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 153/1999.

## **TITOLO VII**

### **NORME TRANSITORIE**

## **Art. 25 Norme transitorie**

- 25.1 I mandati svolti nel Consiglio Generale e nel Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 1° luglio 2004 non vengono computati ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/1999 ed ai fini di quanto previsto in merito dallo Statuto.
- 25.2 La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante il deposito dello stesso presso l'Ufficio competente a tenere il registro delle Persone Giuridiche, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo

#### **APPENDICE**

Settori ammessi a sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c-bis) del D.lgs. 153/99

1. famiglia e valori connessi;
2. crescita e formazione giovanile;
3. educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
4. volontariato, filantropia e beneficenza;
5. religione e sviluppo spirituale;
6. assistenza agli anziani;
7. diritti civili
8. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
9. sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
10. sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
11. protezione dei consumatori;
12. protezione civile;
13. salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
14. attività sportiva;
15. prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
16. patologie e disturbi psichici e mentali;
17. ricerca scientifica e tecnologica;
18. protezione e qualità ambientale;
19. arte, attività e beni culturali.